



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

2014/C 175/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> . . . . .	1
---------------	---	---

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### **Corte di giustizia**

2014/C 175/02	Cause riunite da C-231/11 P a C-233/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda — Nozione di impresa — Principi della responsabilità personale e della personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza del Tribunale estesa al merito — Regola del <i>ne ultra petita</i> — Principi di proporzionalità e della parità di trattamento) . . . . .	2
2014/C 175/03	Cause riunite C-247/11 P e C-253/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 — Areva/Alstom SA, T&D Holding, già Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T&D SA, Alstom Grid AG, già Areva T&D AG, Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle rispettive controllanti — Obbligo di motivazione — Responsabilità solidale nel pagamento dell'ammenda — Nozione di impresa — Solidarietà «di fatto» — Principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni — Principi di proporzionalità e della parità di trattamento) . . . . .	3

2014/C 175/04	Causa C-616/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation (Direttiva 2007/64/CE — Servizi di pagamento — Articolo 4, punto 23 — Nozione di strumento di pagamento — Ordini di bonifico online e per mezzo di un bollettino cartaceo — Articolo 52, paragrafo 3 — Diritto del beneficiario di imporre spese al pagatore per l'utilizzo di uno strumento di pagamento — Facoltà per gli Stati membri di prevedere un divieto generale — Contratto tra un gestore di telefonia mobile e soggetti privati) . . . . .	4
2014/C 175/05	Causa C-190/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszcy — Polonia) — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company /Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszcy (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Imposta sui redditi delle persone giuridiche — Disparità di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti — Esclusione dell'esenzione fiscale — Restrizione non giustificata) . . . . .	5
2014/C 175/06	Causa C-288/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati — Articolo 28, paragrafo 1 — Autorità nazionali di controllo — Indipendenza — Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell'autorità di controllo — Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un'altra persona in qualità di presidente). . . . .	6
2014/C 175/07	Cause riunite C-293/12 e C-594/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla High Court of Ireland e dal Verfassungsgerichtshof — Irlanda, Austria) — Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl e a. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General (Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2006/24/CE — Servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione — Conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di tali servizi — Validità — Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). . . . .	6
2014/C 175/08	Causa C-435/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — ACI Adam BV e altri/Stichting de ThuisKopie, Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritti d'autore e diritti connessi — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5 — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Riproduzione per un uso privato — Carattere legale dell'origine della copia — Direttiva 2004/48/CE — Ambito di applicazione). . . . .	7
2014/C 175/09	Causa C-485/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie [Agricoltura — Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Sistema di identificazione delle parcelle agricole — Condizioni di ammissibilità all'aiuto — Controlli amministrativi — Controlli in loco — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Determinazione delle superfici ammissibili — Telerilevamento — Ispezione fisica delle parcelle agricole] . . . . .	8
2014/C 175/10	Causa C-583/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliamet (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Misure dirette ad impedire l'immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Articolo 13, paragrafo 1 — Competenza delle autorità doganali ai fini dell'accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale). . . . .	9
2014/C 175/11	Causa C-609/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV [Rinvio pregiudiziale — Informazione e tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Etichettatura e presentazione di tali prodotti — Articolo 10, paragrafo 2 — Applicazione nel tempo — Articolo 28, paragrafi 5 e 6 — Misure transitorie] . . . . .	10

2014/C 175/12	Causa C-74/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — GSV kft/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Codici TARIC 7019 59 00 10 e 7019 59 00 90 — Regolamenti che istituiscono dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Cina — Versioni linguistiche divergenti — Obblighi di versamento di dazi antidumping) . . . . .	11
2014/C 175/13	Causa C-85/13: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/ Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli da 3 a 5 e 10 — Allegato I, sezioni A e B) . . . . .	11
2014/C 175/14	Causa C-115/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/ Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche — Direttiva 92/83/ CEE — Fissazione delle aliquote di accisa — Produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria soggetta a un'aliquota d'accisa pari a zero — Esenzione d'accisa per la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati) . . . . .	13
2014/C 175/15	Causa C-225/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Piano di gestione — Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Nozione di «piano di gestione dei rifiuti» — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 8 e 14 — Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva) . .	13
2014/C 175/16	Causa C-269/13 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Acino AG/Commissione europea (Impugnazione — Medicinali per uso umano — Sospensione dell'immissione in commercio e ritiro di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Clopidogrel — Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Divieto di immissione in commercio — Regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 2001/83/CE — Principio di precauzione — Proporzionalità — Obbligo di motivazione) . . . . .	14
2014/C 175/17	Causa C-28/13 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 6 febbraio 2014 — Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea (BCE) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Contenuto necessario del ricorso in impugnazione) . . . . .	15
2014/C 175/18	Causa C-33/13: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi — Polonia) — Marcin Jagiełło/ Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Diritto alla detrazione — Diniego — Fattura emessa da una società agente da prestanome) . . . . .	16
2014/C 175/19	Cause riunite C-97/13 e C-214/13: Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 3 febbraio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel București — Romania) — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13) (Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sull'inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli — Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli simili già presenti sul mercato nazionale)	16
2014/C 175/20	Causa C-223/13: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 febbraio 2014 — Regno dei Paesi Bassi/ Commissione europea [Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 93/2013 — Rinvio al Tribunale dell'Unione europea] . . . . .	17
2014/C 175/21	Causa C-301/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2014 — El Corte Inglés, SA/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchio denominativo CLUB GOURMET e CLUB DEL GOURMET — Rigetto dell'opposizione — Regolamento di procedura della Corte — Articolo 181 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata) . . . . .	18

2014/C 175/22	Causa C-372/13: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia [Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche a questioni sulle quali la Corte ha già statuito — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto — Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti]. . . . .	18
2014/C 175/23	Causa C-397/13 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 gennaio 2014 — Simone Gbagbo/ Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Repubblica della Costa d'Avorio (Impugnazione — Termine — Requisiti di forma — Irricevibilità manifesta) . . . . .	19
2014/C 175/24	Causa C-462/13: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE (Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche a questioni sulle quali la Corte ha già statuito — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto — Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti). . . . .	20
2014/C 175/25	Causa C-110/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea (Romania) il 7 marzo 2014 — Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA . . . . .	21
2014/C 175/26	Causa C-115/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Koblenz (Germania) l'11 marzo 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau . . . . .	21
2014/C 175/27	Causa C-124/14: Ricorso presentato il 17 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana . . . . .	22
2014/C 175/28	Causa C-125/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 18 marzo 2014 — Iron & Smith Kft./Unilever NV. . . . .	23
2014/C 175/29	Causa C-126/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 17 marzo 2014 — Sveda UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos . . . . .	24
2014/C 175/30	Causa C-132/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea . . . . .	24
2014/C 175/31	Causa C-133/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea . . . . .	25
2014/C 175/32	Causa C-134/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea . . . . .	26
2014/C 175/33	Causa C-135/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea . . . . .	26
2014/C 175/34	Causa C-136/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea . . . . .	27
2014/C 175/35	Causa C-146/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 marzo 2014 — Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vateshnite raboti/ Bashir Mohamed Ali Mahdi . . . . .	28
2014/C 175/36	Causa C-159/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 4 aprile 2014 — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachnosiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite . . . . .	29

2014/C 175/37	Causa C-160/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varas Cíveis de Lisboa (5ª Vara Cível) (Portogallo) il 4 aprile 2014 — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a./Repubblica portoghese.	30
2014/C 175/38	Causa C-165/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 aprile 2014 — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado . . . . .	31
2014/C 175/39	Causa C-168/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 aprile 2014 — Grupo Itevelesa S.L. e a./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e a. . . . .	31
2014/C 175/40	Causa C-169/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Spagna) il 7 aprile 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA . . . . .	32
2014/C 175/41	Causa C-451/12: Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Josune Esteban Garcia/Cachorros Plus CBF SCP . . . . .	33
2014/C 175/42	Causa C-460/12: Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte del 7 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — SKP k.s./Ján Bríla. . . . .	33
2014/C 175/43	Causa C-298/13: Ordinanza del presidente della Corte del 31 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Orléans — Francia) — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant . . . . .	33
2014/C 175/44	Causa C-444/13: Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Braşov — Romania) — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Braşov . . . . .	34

## **Tribunale**

2014/C 175/45	Causa T-340/09: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Bando di gara dell'Ufficio delle pubblicazioni — Assistenza nella prestazione di servizi di pubblicazione e di comunicazione in relazione al sito Internet CORDIS — Rigetto delle offerte di un partecipante alla gara e decisione di attribuire gli appalti ad altri partecipanti alla gara — Collocamento in graduatoria dell'offerta di un partecipante — Obbligo di motivazione — Articolo 148, paragrafi 1 e 3, delle modalità d'esecuzione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale») . . . . .	35
2014/C 175/46	Causa T-623/11: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Pico Food/UAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario MILANÓWEK CREAM FUDGE — Marchi nazionali figurativi anteriori raffiguranti una mucca, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT e SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]. . . . .	35
2014/C 175/47	Causa T-144/12: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Comsa/UAMI — COMSA (COMSA) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COMSA — Denominazione sociale anteriore Comsa, SA — Impedimento relativo alla registrazione — Mancato utilizzo in ambito commerciale di un segno la cui portata non è solo locale — Somiglianza tra i servizi — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]. . . . .	36
2014/C 175/48	Causa T-150/12: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Grecia/Commissione («Aiuti di Stato — Prestiti senza interessi, corredati di una garanzia dello Stato, concessi dalle autorità elleniche ad associazioni di cooperative agricole del settore cerealicolo — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Obbligo di motivazione — Vantaggio — Aiuti destinati a porre rimedio ad una perturbazione grave dell'economia di uno Stato membro»). . . . .	37

2014/C 175/49	Causa T-288/12: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — El du Pont de Nemours/UAMI — Zueco Ruiz (ZYTeL) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo ZYTeL — Marchio comunitario denominativo anteriore e marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi ZYTEL — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . .	37
2014/C 175/50	Causa T-386/12: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Elite Licensing/UAMI — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo elite BY MONDARIZ — Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori ELITE — Lingua del procedimento di ricorso — Termini — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Regola 48, paragrafo 2, regola 49, paragrafo 1, e regola 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Lesione della reputazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009») . . . . .	38
2014/C 175/51	Causa T-488/12: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — CITEB e Belgo-Metal/Parlamento («Appalti pubblici di lavori — Procedura di gara — Lavori di rinnovo e di estensione del palazzo Eastman a Bruxelles — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara — Comunicazione del rapporto del comitato di valutazione — Obbligo di motivazione») . . . . .	38
2014/C 175/52	Causa T-501/12: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/UAMI — Tillotts Pharma (OCTASA) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA — Marchi nazionali denominativi anteriori PENTASA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . .	39
2014/C 175/53	Causa T-502/12: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Ferring/UAMI — Tillotts Pharma (OCTASA) («Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA — Marchi nazionali, Benelux e internazionali denominativi anteriori PENTASA e OCTOSTIM — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . .	40
2014/C 175/54	Causa T-209/13: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2014 — Olive Line International/UAMI (OLIVE LINE) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo OLIVE LINE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009») . . . . .	40
2014/C 175/55	Causa T-249/13: Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — MHCS/UAMI — Ambra (DORATO) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo DORATO — Marchi comunitari e nazionali figurativi anteriori che rappresentano etichette per collo di bottiglia — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»]. . . . .	41
2014/C 175/56	Causa T-293/09: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — CNIEL/Commissione («Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere») . . . . .	41
2014/C 175/57	Causa T-302/09: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — CNIPT/Commissione («Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere») . . . . .	42
2014/C 175/58	Causa T-306/09: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Val'hor/Commissione («Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere») . . . . .	43

2014/C 175/59	Causa T-313/09: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Onidol/Commissione («Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere») . . . . .	43
2014/C 175/60	Causa T-314/09: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Intercéreales e Grossi/Commissione europea («Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere») . . .	44
2014/C 175/61	Causa T-270/13: Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — SACBO/Commissione e INEA («Ricorso di annullamento — Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia — Mancanza di incidenza diretta — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità») . . . . .	44
2014/C 175/62	Causa T-644/13 R R: Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 4 febbraio 2014 — Serco Belgium e a./Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di aggiudicazione — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni iuris») . . . . .	45
2014/C 175/63	Causa T-154/14: Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ANKO/Commissione . . . . .	46
2014/C 175/64	Causa T-155/14: Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ANKO/Commissione . . . . .	46
2014/C 175/65	Causa T-165/14: Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ANKO/Commissione e AER . . . . .	47
2014/C 175/66	Causa T-195/14: Ricorso proposto il 19 marzo 2014 — Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/UAMI — Reeh (PRIMA KLIMA) . . . . .	48
2014/C 175/67	Causa T-215/14: Ricorso proposto l'8 aprile 2014 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione . . . . .	48
2014/C 175/68	Causa T-219/14: Ricorso proposto il 2 aprile 2014 — Regione autonoma della Sardegna/Commissione	49
2014/C 175/69	Causa T-220/14: Ricorso proposto il 2 aprile 2014 — Saremar/Commissione . . . . .	50
2014/C 175/70	Causa T-222/14: Ricorso proposto il 10 aprile 2014 — Deluxe Laboratoires/UAMI (deluxe) . . . . .	51
2014/C 175/71	Causa T-144/13: Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Commissione . . . . .	52
2014/C 175/72	Causa T-145/13: Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Commissione . . . . .	52
2014/C 175/73	Causa T-146/13: Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Commissione . . . . .	52
2014/C 175/74	Causa T-147/13: Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Commissione . . . . .	52
2014/C 175/75	Causa T-575/13: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Lesaffre et Compagnie/UAMI — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLOGIE) . . . . .	53
<b>Tribunale della funzione pubblica</b>		
2014/C 175/76	Causa F-14/14: Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — ZZ/Commissione . . . . .	54
2014/C 175/77	Causa F-16/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — ZZ/Commissione . . . . .	54
2014/C 175/78	Causa F-20/14: Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — ZZ/CESE . . . . .	55
2014/C 175/79	Causa F-24/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — ZZ/UAMI . . . . .	55
2014/C 175/80	Causa F-26/14: Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — ZZ/Parlamento . . . . .	56
2014/C 175/81	Causa F-30/14: Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — ZZ/Commissione . . . . .	56





## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione  
Europea***

(2014/C 175/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 159 del 26.5.2014

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 151 del 19.5.2014

GU C 142 del 12.5.2014

GU C 135 del 5.5.2014

GU C 129 del 28.4.2014

GU C 112 del 14.4.2014

GU C 102 del 7.4.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA**

(Cause riunite da C-231/11 P a C-233/11 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda — Nozione di impresa — Principi della responsabilità personale e della personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza del Tribunale estesa al merito — Regola del ne ultra petita — Principi di proporzionalità e della parità di trattamento)**

(2014/C 175/02)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrenti:* Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, R. Sauer e N. von Lingen, agenti) (C-231/11 P), Siemens Transmission & Distribution Ltd (C-232/11 P), Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (C-233/11 P) (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, Rechtsanwälte)

*Altre parti nel procedimento:* Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, R. Sauer e N. von Lingen, agenti)

**Oggetto**

Impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011, Siemens Österreich e a./Commissione (cause riunite da T-122/07 a T-124/07), aventi ad oggetto, in via principale, una domanda di parziale annullamento della decisione C(2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e, in subordine, una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

**Dispositivo**

- 1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 3 marzo 2011, Siemens Österreich e a./Commissione (da T-122/07 a T-124/07), è annullato nella parte in cui dichiara nullo l'articolo 2, lettere j) e k), della decisione C(2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas).
- 2) Il punto 3, primo trattino, del dispositivo della sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens Österreich e a./Commissione (da T-122/07 a T-124/07), è annullato.
- 3) Il punto 3, dal secondo al quarto trattino, del dispositivo della sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens Österreich e a./Commissione (da T-122/07 a T-124/07), è annullato nella parte in cui implica la fissazione di quote degli importi delle ammende, a carico delle ricorrenti in primo grado, ai quali queste ultime sono state condannate in solido.

- 4) Quanto al resto, le impugnazioni sono respinte.
- 5) La Siemens AG Österreich, la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, la Siemens Transmission & Distribution Ltd, la Siemens Transmission & Distribution SA e la Nuova Magrini Galileo SpA sono condannate alle spese di impugnazione nella causa C-231/11 P.
- 6) La Siemens Transmission & Distribution Ltd è condannata alle spese di impugnazione nella causa C-232/11 P.
- 7) La Commissione europea è condannata alle spese di impugnazione nella causa C-233/11 P.
- 8) Le spese relative al procedimento di primo grado restano ripartite conformemente ai punti da 5 a 7 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens Österreich e a./Commissione (da T-122/07 a T-124/07).

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 9.7.2011.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 — Areva/Alstom SA, T&D Holding, già Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T&D SA, Alstom Grid AG, già Areva T&D AG, Commissione europea**

(Cause riunite C-247/11 P e C-253/11 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle rispettive controllanti — Obbligo di motivazione — Responsabilità solidale nel pagamento dell'ammenda — Nozione di impresa — Solidarietà «di fatto» — Principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni — Principi di proporzionalità e della parità di trattamento)**

(2014/C 175/03)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrenti: Areva (rappresentanti: A. Schild, C. Simphal e E. Estellon, avocats) (C-247/11 P), Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, Alstom Grid AG (C-253/11 P) (rappresentanti: J. Derenne, A. Müller-Rappard e M. Lagrue, avocats)

Altre parti nel procedimento: Alstom SA, T&D Holding, già Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T&D SA, Alstom Grid AG, già Areva T&D AG (rappresentanti: J. Derenne, A. Müller-Rappard e M. Lagrue, avocats), Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e N. von Lingen, agenti), Areva (rappresentanti: A. Schild, C. Simphal e E. Estellon, avocats)

### Oggetto

Impugnazioni della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 marzo 2011, Areva e a./Commissione (cause riunite T-117/07 e T-121/07), con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso di annullamento della decisione C(2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899) — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Violazione dei diritti della difesa — Inosservanza dell'obbligo di motivazione — Responsabilità solidale nel pagamento dell'ammenda — Imputabilità del comportamento illecito

### Dispositivo

- 1) Il punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 3 marzo 2011, Areva e a./Commissione (T-117/07 e T-121/07), è annullato.
- 2) L'articolo 2, lettera c), della decisione C(2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato.
- 3) Per le infrazioni constatate all'articolo 1, lettere da b) a f), della decisione C(2006) 6762 definitivo, sono inflitte un'ammenda di EUR 27 795 000 alla Alstom SA, in solido con la Alstom Grid SAS, e un'ammenda di EUR 20 400 000 alla Areva SA, alla T&D Holding SA e alla Alstom Grid AG, in solido con la Alstom Grid SAS.

- 4) Quanto al resto, le impugnazioni sono respinte.
- 5) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che alle impugnazioni, un quinto delle spese sostenute dalla Areva SA, dalla Alstom SA, dalla T&D Holding SA, dalla Alstom Grid SAS e dalla Alstom Grid AG relative al procedimento di primo grado e alle impugnazioni.
- 6) La Areva SA, la Alstom SA, la T&D Holding SA, la Alstom Grid SAS e la Alstom Grid AG sopporteranno quattro quinti delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e alle impugnazioni.

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 16.7.2011.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — T-Mobile Austria GmbH/Verein für  
Konsumenteninformation**

(Causa C-616/11) <sup>(1)</sup>

*(Direttiva 2007/64/CE — Servizi di pagamento — Articolo 4, punto 23 — Nozione di strumento di  
pagamento — Ordini di bonifico online e per mezzo di un bollettino cartaceo — Articolo 52,  
paragrafo 3 — Diritto del beneficiario di imporre spese al pagatore per l'utilizzo di uno strumento di  
pagamento — Facoltà per gli Stati membri di prevedere un divieto generale — Contratto tra un gestore di  
telefonia mobile e soggetti privati)*

(2014/C 175/04)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrente: T-Mobile Austria GmbH

Convenuto: Verein für Konsumenteninformation

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione degli articoli 4, punto 23, e 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE [e] che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1) — Ambito di applicazione — Nozione di «strumento di pagamento» — Normativa nazionale che prevede un divieto generale di imposizione di spese di trattamento della pratica per l'uso di uno strumento di pagamento — Contratto tra un gestore di telefonia mobile e soggetti privati — Pagamento effettuato tramite ordine di bonifico sottoscritto in formato cartaceo, con sistema di bonifico in formato cartaceo o in formato elettronico

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che esso si applica all'utilizzo di uno strumento di pagamento nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore.
- 2) L'articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico tramite un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore, sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico online costituiscono strumenti di pagamento ai sensi di detta disposizione.

- 3) L'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre al pagatore spese per l'utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 10.3.2012.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
posta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszcy — Polonia) — Emerging Markets  
Series of DFA Investment Trust Company /Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszcy**

(Causa C-190/12) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Articoli 63 TFUE e  
65 TFUE — Imposta sui redditi delle persone giuridiche — Disparità di trattamento tra i dividendi versati  
a fondi di investimento residenti e non residenti — Esclusione dell'esenzione fiscale — Restrizione non  
giustificata)**

(2014/C 175/05)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszcy

**Parti**

Ricorrente: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszcy

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszcy (Polonia) — Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE — Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali — Legislazione fiscale che esonera dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i dividendi versati ai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati membri, ma che esclude dal beneficio di tale esenzione i fondi di investimento stabiliti negli Stati terzi

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, si applica in una fattispecie, come quella oggetto della causa principale, in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto di esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Stato membro stesso beneficiano dell'esenzione.
- 2) Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in virtù della quale non possono beneficiare di esenzione fiscale i dividendi versati da società stabilite nello Stato membro medesimo a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo, sempreché tra detto Stato membro e lo Stato terzo interessato sussista un obbligo convenzionale di mutua assistenza amministrativa che consenta alle amministrazioni finanziarie nazionali di verificare le informazioni eventualmente trasmesse dal fondo di investimento. Spetta al giudice del rinvio, nell'ambito del procedimento principale, esaminare se il meccanismo di scambio di informazioni previsto da tale sistema di cooperazione sia effettivamente idoneo a consentire all'amministrazione finanziaria polacca di verificare, all'occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati Uniti d'America relative ai requisiti di istituzione e di esercizio delle loro attività, al fine di accertare che tali fondi operino nell'ambito di un contesto normativo equivalente a quello dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 14.7.2012.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria**(Causa C-288/12) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati — Articolo 28, paragrafo 1 — Autorità nazionali di controllo — Indipendenza — Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell'autorità di controllo — Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un'altra persona in qualità di presidente)**

(2014/C 175/06)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: da K. Talabér-Ritz e B. Martenczuk, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: I. Chatelier, A. Buchta, Z. Belényessy e H. Kranenborg, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Obbligo per gli Stati membri di prevedere che una o più autorità pubbliche, pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vigilino sull'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva — Adozione di una normativa nazionale con cui è posto fine al mandato di sei anni del delegato alla protezione dei dati — Creazione di un'autorità nazionale della protezione dei dati e della libertà dell'informazione — Nomina, per un mandato di nove anni, di una persona diversa dal delegato alla protezione dei dati al posto di presidente di detta autorità

**Dispositivo**

- 1) L'Ungheria, ponendo anticipatamente fine al mandato dell'autorità di controllo per la protezione dei dati personali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.
- 3) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 227 del 28.7.2012.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla High Court of Ireland e dal Verfassungsgesichtshof — Irlanda, Austria) — Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl e a. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General**

(Cause riunite C-293/12 e C-594/12) <sup>(1)</sup>

**(Comunicazioni elettroniche — Direttiva 2006/24/CE — Servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione — Conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di tali servizi — Validità — Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)**

(2014/C 175/07)

Lingue processuali: l'inglese e il tedesco

**Giudici del rinvio**

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrenti:* Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl e a. (C-594/12)

*Convenuti:* Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

*con l'intervento di:* Irish Human Rights Commission

**Oggetto**

(Causa C-293/12)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 3, 4 e 6 della Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54) — Limitazione dei diritti della parte ricorrente in materia di telefonia mobile — Compatibilità con gli articoli 5, paragrafo 4, e 21 TFUE — Compatibilità con gli articoli 7, 8, 10 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(Causa C-594/12)

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verfassungsgerichtshof — Validità degli articoli da 3 a 9 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54), alla luce degli articoli 7, 9, e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, dei suoi articoli 7, 8, 52 e 53, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) nonché del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) — Ricorso di legittimità costituzionale vertente sull'eventuale incostituzionalità di talune disposizioni della legge federale sulle telecomunicazioni che traspone la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione

**Dispositivo**

*La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, è invalida.*

<sup>(1)</sup> GU C 258 del 25.8.2012;  
GU C 79 del 16.3.2013.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — ACI Adam BV e altri/Stichting de ThuisKopie, Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding**

(Causa C-435/12) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritti d'autore e diritti connessi — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5 — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Riproduzione per un uso privato — Carattere legale dell'origine della copia — Direttiva 2004/48/CE — Ambito di applicazione)**

(2014/C 175/08)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrenti:* ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

*Convenute:* Stichting de ThuisKopie, Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) e dell'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Rispetto dei diritti della proprietà intellettuale — Spese processuali — Ambito di applicazione

**Dispositivo**

- 1) *Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale.*
- 2) *La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretata nel senso che non è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell'equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l'organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d'autore, che si oppone a tale domanda.*

<sup>(1)</sup> GU C 399 del 22.12.2012.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie**

(Causa C-485/12) <sup>(1)</sup>

**[Agricoltura — Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Sistema di identificazione delle parcelle agricole — Condizioni di ammissibilità all'aiuto — Controlli amministrativi — Controlli in loco — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Determinazione delle superfici ammissibili — Telerilevamento — Ispezione fisica delle parcelle agricole]**

(2014/C 175/09)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het bedrijfsleven

**Parti**

*Ricorrente:* Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

*Convenuto:* Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie



**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18) — Controlli in loco delle domande uniche per i regimi di aiuto per superficie — Telerilevamento — Autorità competente che, in base a fotografie aeree, ha considerato inesatta la dichiarazione di un agricoltore relativa ad una domanda di aiuto

**Dispositivo**

*Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, deve essere interpretato nel senso che, qualora le verifiche incrociate automatizzate dirette ad accertare l'ammissibilità all'aiuto delle parcelle dichiarate nella domanda di pagamento unico di un agricoltore siano completate, a causa dell'aggiornamento in corso del sistema di identificazione delle parcelle agricole, da una verifica sulla base di immagini aeree recenti in esito alla quale si giunge alla constatazione di inesattezze nella dichiarazione di quest'ultimo, l'autorità competente non è tenuta ad effettuare un'ispezione in campo ma dispone, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, di un potere discrezionale in ordine alle misure da adottare di conseguenza. In particolare, detta autorità non può essere tenuta ad effettuare una misurazione in campo delle parcelle di cui trattasi qualora non abbia alcun dubbio sui dati di misurazione che essa ha ricavato dalle immagini aeree a sua disposizione.*

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla Riigikohus — Estonia) — Syntax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti**

(Causa C-583/12) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Misure dirette ad impedire l'immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative — Articolo 13, paragrafo 1 — Competenza delle autorità doganali ai fini dell'accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale)**

(2014/C 175/10)

Lingua processuale: l'estone

**Giudice del rinvio**

Riigikohus

**Parti**

Ricorrente: Syntax Trading OÜ

Resistente: Maksu- ja Tolliameti

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Riigikohus — Interpretazione degli articoli 13, paragrafo 1 e 17 nonché dei considerando primo, secondo e terzo del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Misure volte ad impedire l'immissione sul mercato di merci contraffatte e di merci pirata — Procedura volta ad accertare la violazione del diritto di proprietà intellettuale — Competenza delle autorità doganali in materia di accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto delle autorità doganali di avviare d'ufficio la procedura volta all'accertamento di violazioni del diritto di proprietà intellettuale senza necessità di avvio di tale procedimento da parte del titolare dei diritti di cui trattasi

**Dispositivo**

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità doganali, in assenza di qualsiasi iniziativa da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, avviino esse stesse e diano corso al procedimento previsto da detta disposizione, subordinatamente alla condizione che le decisioni prese in materia da dette autorità possano costituire oggetto di azioni giurisdizionali che garantiscano la salvaguardia dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell'Unione e, in particolare, dal regolamento medesimo.

<sup>(1)</sup> GU C 55 del 23.2.2013.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren  
Wettbewerbs eV**

(Causa C-609/12) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Informazione e tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 —  
Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Etichettatura e presentazione di  
tali prodotti — Articolo 10, paragrafo 2 — Applicazione nel tempo — Articolo 28, paragrafi 5 e 6 —  
Misure transitorie]**

(2014/C 175/11)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Ehrmann AG

Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 10, paragrafi 1 e 2, 28, paragrafo 5, e 29 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37, pag. 16) — Indicazioni sulla salute — Condizioni specifiche — Ambito di applicazione *ratione temporis*

**Dispositivo**

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento erano già in vigore nel corso dell'anno 2010 per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che non erano vietate sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 6.4.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — GSV kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága**

(Causa C-74/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Codici TARIC 7019 59 00 10 e 7019 59 00 90 — Regolamenti che istituiscono dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Cina — Versioni linguistiche divergenti — Obblighi di versamento di dazi antidumping)**

(2014/C 175/12)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

Ricorrente: GSV kft

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Interpretazione del considerando 14 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 43, pag. 9) — Esenzione di dazi antidumping sulle importazioni di tessuti di fibra di vetro che non rientrano nella descrizione della sottovoce TARIC 7019 59 00 10 come emerge dai regolamenti pubblicati nella lingua dell'importatore — Merce classificabile in tale sottovoce secondo altre versioni linguistiche

**Dispositivo**

- 1) *La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, deve essere interpretata nel senso che possono rientrare nel suo codice 7019 59 00 10 prodotti quali quelli descritti dal giudice del rinvio, costituiti segnatamente da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di dimensioni di 4 × 4 mm, di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, e destinati al settore edile.*
- 2) *Il fatto che il prodotto interessato dalla dichiarazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale, pur rispondendo alle caratteristiche previste dal codice 7019 59 00 10 della tariffa integrata delle Comunità europee e riprodotte dai regolamenti che lo assoggettano a dazi antidumping, non corrisponda alla denominazione formulata in tale codice e in tali regolamenti come pubblicati nella lingua dello Stato membro di origine del dichiarante e su cui quest'ultimo si è esclusivamente fondato nella sua dichiarazione non è idoneo a comportare l'annullamento della sua classificazione doganale in detto codice effettuata dalle autorità doganali in base a tutte le altre versioni linguistiche del medesimo codice e di detti regolamenti.*

<sup>(1)</sup> GU C 164 dell'8.6.2013.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-85/13) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli da 3 a 5 e 10 — Allegato I, sezioni A e B)**

(2014/C 175/13)

Lingua processuale: l'italiano

## Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e L. Cimaglia, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, M. Russo, avvocato dello Stato)

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1)

## Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:*

- *gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 di tale direttiva;*
- *negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008;*
- *negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all'articolo 5 di detta direttiva, e*
- *la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d'Aosta) e Thiene (Veneto),*

*è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese*

<sup>(1)</sup> GU C 147 del 25.5.2013.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria****(Causa C-115/13)<sup>(1)</sup>****(Inadempimento di uno Stato — Accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche — Direttiva 92/83/CEE — Fissazione delle aliquote di accisa — Produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria soggetta a un'aliquota d'accisa pari a zero — Esenzione d'accisa per la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati)**

(2014/C 175/14)

Lingua processuale: l'ungherese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Baslev e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér, K. Szijjártó e K. Molnár, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 19 a 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), letti in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 7, della medesima direttiva, nonché con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29) — Fissazione delle accise — Produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria soggetta a un'aliquota d'accisa pari a zero — Esenzione d'accisa per la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati

**Dispositivo**

- 1) L'Ungheria, adottando e applicando una normativa che prevede che, alle condizioni da essa stabilite, la produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria è soggetta a un'aliquota d'accisa pari a zero e che la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati è esente da accisa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 19 a 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, letti in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 7, di tale direttiva, nonché con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 04.05.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne****(Causa C-225/13)<sup>(1)</sup>****(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Piano di gestione — Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Nozione di «piano di gestione dei rifiuti» — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 8 e 14 — Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva)**

(2014/C 175/15)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrenti: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Convenuta: Région wallonne

Con l'intervento di: Shanks SA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), nonché dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Eliminazione dei rifiuti — Nozione di piano di gestione dei rifiuti — Normativa nazionale che non autorizza centri di interrimento tecnico al di fuori di quelli previsti da detto piano di gestione — Deroga normativa che consente il rinnovo, dopo l'entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti, delle autorizzazioni concesse a centri di interrimento tecnico anteriormente all'entrata in vigore di detto piano — Nozione di piano e programma

**Dispositivo**

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interrimento tecnico possa essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interrimento tecnico autorizzati prima dell'entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, non costituisce un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350.

L'articolo 8 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, non osta, tuttavia, ad una tale disposizione normativa nazionale, che può trovare il suo fondamento normativo nell'articolo 14 di tale direttiva e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Acino AG/Commissione europea**

(Causa C-269/13 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Medicinali per uso umano — Sospensione dell'immissione in commercio e ritiro di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Clopidogrel — Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio — Divieto di immissione in commercio — Regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 2001/83/CE — Principio di precauzione — Proporzionalità — Obbligo di motivazione)**

(2014/C 175/16)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Acino AG (rappresentanti: R. Buchner e E. Burk, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e B.-R. Killmann, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 7 marzo 2013, Acino/Commissione (T-539/10), nei limiti in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione C (2010) 2203, C (2010) 2205, C (2010) 2210 e C (2010) 2218, del 29 marzo 2010, nonché delle decisioni della Commissione C (2010) 6430, C (2010) 6432, C (2010) 6434 e C (2010) 6435, del 16 settembre 2010, relative alla sospensione dell'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo Clopidogrel fabbricato in un determinato sito, al ritiro dei lotti di tali medicinali dal mercato, alla modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio nonché al divieto di immissione in commercio di detti medicinali — Principio di precauzione — Proporzionalità — Obbligo di motivazione

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *L'Acino AG è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 215 del 27.7.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 6 febbraio 2014 — Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/  
Banca centrale europea (BCE)**

**(Causa C-28/13 P) <sup>(1)</sup>**

**(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 169, paragrafo 2, del  
regolamento di procedura della Corte — Contenuto necessario del ricorso in impugnazione)**

(2014/C 175/17)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (rappresentanti: M. Stephens e R. Lands, solicitors, nonché T. Pitt-Payne, QC)

*Altra parte nel procedimento:* Banca centrale europea (rappresentanti: M. López Torres e S. Lambrinoc, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-590/10, Gabi Thesing e Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea (BCE), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso volto all'annullamento della decisione della Banca Centrale Europea del 21 ottobre 2010, che rifiuta ai ricorrenti l'accesso a due documenti riguardanti il debito pubblico e il deficit di bilancio

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La sig.ra Gabi Thesing e la Bloomberg Finance LP sono condannate alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 6.4.2013.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 6 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi — Polonia) — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi**

(Causa C-33/13) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Diritto alla detrazione — Diniego — Fattura emessa da una società agente da prestanome)

(2014/C 175/18)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

**Parti**

Ricorrente: Marcin Jagiełło

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi — Interpretazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, letto in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, nonché con l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte — Rifiuto del diritto alla detrazione dell'IVA per un destinatario di cessioni nel caso in cui il venditore utilizzi la denominazione di un'altra persona — Occultamento dell'attività propria del venditore — Fattura emessa da una persona diversa dal venditore — Assenza della necessità di provare la conoscenza da parte dell'acquirente del fatto che la transazione in parola è connessa ad un crimine o ad un'altra irregolarità commessa dal venditore o dal soggetto che coopera col medesimo

**Dispositivo**

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che ad un soggetto passivo venga negato il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti, per il fatto che, tenuto conto di frodi o irregolarità commesse dall'emittente della fattura riguardante tale cessione, quest'ultima è considerata come non realmente effettuata da detto emittente, salvo che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi e senza che si debbano esigere dal soggetto passivo verifiche alle quali non è tenuto, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si inseriva nel quadro di una frode all'imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 141 del 18.05.2013.

**Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 3 febbraio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel București — Romania) — Silvia Georgiana Câmpean/ Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13)**

(Cause riunite C-97/13 e C-214/13) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sull'inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli — Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli simili già presenti sul mercato nazionale)

(2014/C 175/19)

Lingua processuale: il rumeno



**Giudice del rinvio**

Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel București

**Parti**

*Ricorrenti:* Silvia Georgiana Câmpean (C-97/13), Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria (C-214/13)

*Convenute:* Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu (C-97/13), George Ciocoiu (C-214/13)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel București — Tassa sulle emissioni inquinanti che colpisce gli autoveicoli all'atto della loro prima immatricolazione o in occasione della prima trascrizione del diritto di proprietà — Esenzione dei veicoli assoggettati a tasse anteriori — Possibilità che le tasse applicate a questi ultimi siano recuperate in via giudiziale — Eventuale disincentivazione all'immissione in circolazione di veicoli di seconda mano acquistati in altri Stati membri — Compatibilità della normativa nazionale con l'articolo 110 TFUE

**Dispositivo**

*L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime di tassazione, come quello introdotto e poi circoscritto dalla normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali, tramite il quale uno Stato membro colpisce gli autoveicoli con una tassa sull'inquinamento strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale.*

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 04.05.2013  
GU C 189 del 29.06.2013

---

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 febbraio 2014 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione europea**

(Causa C-223/13) <sup>(1)</sup>

**[Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 93/2013 — Rinvio al Tribunale dell'Unione europea]**

(2014/C 175/20)

Lingua processuale: il neerlandese

**Parti**

*Ricorrente:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Clausen e P. Van Nuffel, agenti)

**Oggetto**

Annullamento del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33, pag. 14)

**Dispositivo**

1) La causa C-223/13 è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

2) *Le spese sono riservate.*

<sup>(1)</sup> GU C 189 del 29.6.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2014 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

(Causa C-301/13 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchio denominativo CLUB GOURMET e CLUB DEL GOURMET — Rigetto dell'opposizione — Regolamento di procedura della Corte — Articolo 181 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)**

(2014/C 175/21)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* El Corte Inglés, SA (rappresentanti: J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veigueta, abogados)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, El Corte Inglés/UAMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11), recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 luglio 2011 (procedimento R 1946/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La El Corte Inglés SA è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia**

(Causa C-372/13) <sup>(1)</sup>

**[Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche a questioni sulle quali la Corte ha già statuito — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto — Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti]**

(2014/C 175/22)

*Lingua processuale: il greco*

**Giudice del rinvio**

Polymeles Protodikeio Athinon

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Convenuta: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Polymeles Protodikeio Athinon — Interpretazione degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS»), allegato all'Accordo che istituisce l'«Organizzazione mondiale del commercio» (GU L 336, pag. 214) — Distinzione tra i settori disciplinati dal diritto comunitario e quelli di competenza degli Stati membri — Settore dei brevetti — Prodotti chimici e farmaceutici

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986 1994), rientra nell'ambito della politica commerciale comune.*
- 2) *L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio deve essere interpretato nel senso che l'invenzione di un prodotto farmaceutico come il composto chimico attivo di un medicinale può, in assenza di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 di detto articolo, costituire oggetto di brevetto alle condizioni stabilite al paragrafo 1 del medesimo articolo.*
- 3) *Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l'invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a norma degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, e a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo, all'invenzione del prodotto farmaceutico.*

<sup>(1)</sup> GU C 78 del 15.3.2014.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 gennaio 2014 — Simone Gbagbo/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Repubblica della Costa d'Avorio**

(Causa C-397/13 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Termine — Requisiti di forma — Irricevibilità manifesta)*

(2014/C 175/23)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Simone Gbagbo (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e M. Chavier, agenti), Commissione europea, Repubblica della Costa d'Avorio (rappresentante: J.-P. Mignard, avvocato)

**Oggetto**

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 25 aprile 2013, Gbagbo/Consiglio (T-119/11), recante rigetto del ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 36) e, dall'altro, del regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 11, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione

**Dispositivo**

1. Il ricorso è respinto.
2. La sig.ra Simone Gbagbo è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
3. La Repubblica della Costa d'Avorio si farà carico delle proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 21.9.2013.

---

**Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE**

(Causa C-462/13) (<sup>1</sup>)

(Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche a questioni sulle quali la Corte ha già statuito — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) — Articolo 27 — Oggetto del brevetto — Articolo 70 — Protezione di oggetti esistenti)

(2014/C 175/24)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Polymeles Protodikeio Athinon

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Convenuta: Minerva Farmakeftiki AE

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Polymeles Protodikeio Athinon — Interpretazione degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS»), allegato all'Accordo che istituisce l'«Organizzazione mondiale del commercio» (GU 1994, L 336, pag. 214) — Distinzione tra i settori disciplinati dal diritto comunitario e quelli di competenza degli Stati membri — Settore dei brevetti — Prodotti chimici e farmaceutici

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986 1994), rientra nell'ambito della politica commerciale comune.
- 2) L'articolo 27 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio deve essere interpretato nel senso che l'invenzione di un prodotto farmaceutico, come il composto chimico attivo di un medicinale, può, in assenza di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 di detto articolo, costituire oggetto di brevetto alle condizioni stabilite al paragrafo 1 del medesimo articolo.

- 3) *Un brevetto che è stato ottenuto a seguito di una domanda rivendicante l'invenzione sia del procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico sia del prodotto farmaceutico in sé, ma che è stato rilasciato soltanto per detto procedimento di fabbricazione, non deve essere considerato come esteso, a norma degli articoli 27 e 70 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, e a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo, all'invenzione del prodotto farmaceutico.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 78 del 15.03.2014.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea (Romania) il 7 marzo 2014 —  
Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA**

**(Causa C-110/14)**

(2014/C 175/25)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Judecătoria Oradea

**Parti**

*Ricorrente:* Horațiu Ovidiu Costea

*Convenuta:* SC Volksbank România SA

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(1)</sup>, relativamente alla definizione della nozione di «consumatore» debba essere interpretato nel senso che include, o, al contrario, nel senso che esclude, dalla definizione stessa una persona fisica che esercita la professione di avvocato e stipula con una banca un contratto di credito, senza che sia specificato lo scopo del credito, ove nel contesto del contratto in questione è specificata la qualità di garante dell'ipoteca dello studio legale della persona fisica di cui trattasi.

---

<sup>(1)</sup> GU L 95, pag. 29.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Koblenz (Germania)  
l'11 marzo 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau**

**(Causa C-115/14)**

(2014/C 175/26)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Koblenz

**Parti**

*Ricorrente:* RegioPost GmbH & Co. KG

*Resistente:* Stadt Landau

Con l'intervento di: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale che imponga ad un ente pubblico aggiudicatore di attribuire appalti esclusivamente alle imprese, e ai loro subappaltatori che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del contratto, un salario minimo fissato dallo Stato solo per gli appalti pubblici ma non per quelli privati, qualora non siano previsti né un salario minimo legale di applicazione generale, né un contratto collettivo di applicazione generale vincolante per i potenziali aggiudicatari ed eventuali subappaltatori.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, in particolare l'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi <sup>(2)</sup>, debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale, come l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, LTTG, che prevede l'esclusione obbligatoria di un'offerta nel caso in cui un operatore economico non abbia assunto, mediante dichiarazione scritta già all'atto della presentazione dell'offerta, un obbligo di fare al quale, in caso di aggiudicazione, sarebbe stato tenuto contrattualmente, anche in mancanza di tale dichiarazione.

<sup>(1)</sup> GU L 18, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 134, pag. 114.

---

### Ricorso presentato il 17 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-124/14)

(2014/C 175/27)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

### Conclusioni

- Dichiarare che la Repubblica italiana, escludendo il personale «dirigente» (ossia i medici) del Servizio sanitario nazionale dal diritto ad una durata media massima dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali, nonché tutto il personale sanitario dello stesso Servizio dal diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero senza assicurare ad esso un equivalente periodo di riposo compensativo, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli articoli 3, 6 e 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE <sup>(1)</sup>;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Gli articoli 3 e 6 della direttiva 2003/88/CE impongono agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché, da un lato, ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e, dall'altro, la durata media dell'orario di lavoro, per ogni periodo di 7 giorni, non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Deroghe a tali disposizioni, pur non essendo del tutto escluse, sono tuttavia sottoposte a precise condizioni.

Nel dare attuazione alla direttiva 2003/88, il legislatore italiano avrebbe violato tali disposizioni escludendo tutti «dirigenti» medici del Servizio sanitario nazionale dal campo di applicazione delle norme relative alla durata media massima settimanale dell'orario di lavoro e tutto il personale sanitario di tale servizio dalle regole relative al riposo giornaliero.

In particolare, la Commissione osserva che, in primo luogo, in Italia tutti i medici che lavorano nel Servizio sanitario nazionale sono ufficialmente classificati come «dirigenti» dalla legislazione e dai contratti collettivi nazionali relativi a tale servizio, senza necessariamente beneficiare di prerogative dirigenziali o di autonomia in merito al proprio orario di lavoro. In secondo luogo, le autorità italiane non sarebbero state in grado di dimostrare che, pur essendo escluso dal diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale beneficerebbe comunque, immediatamente dopo la fine del periodo di lavoro, di un adeguato periodo di riposo compensativo continuativo.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9)

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 18 marzo 2014  
— Iron & Smith Kft./Unilever NV**

(Causa C-125/14)

(2014/C 175/28)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti**

*Ricorrente:* Iron & Smith Kft.

*Controinteressata:* Unilever NV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai fini della prova della notorietà di un marchio comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95/CE (<sup>1</sup>), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva»), possa essere sufficiente il fatto che tale marchio goda di notorietà in un solo Stato membro, anche nel caso in cui la domanda di registrazione di marchio nazionale, oggetto di opposizione sul fondamento di tale notorietà, sia stata presentata in un paese diverso da detto Stato membro.
- 2) Se, nell'ambito dei criteri territoriali utilizzati per l'esame della notorietà di un marchio comunitario, possano essere applicati i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'uso effettivo del marchio comunitario.
- 3) Se, qualora il titolare del marchio comunitario anteriore dimostri la notorietà del suo marchio in paesi — che coprono una parte sostanziale del territorio dell'Unione europea — diversi dallo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di registrazione nazionale, possa essergli richiesto, indipendentemente da ciò, di fornire una prova sufficiente anche per quanto riguarda detto Stato membro.
- 4) Se, in caso di risposta negativa alla questione precedente, considerando le peculiarità del mercato interno, possa accadere che un marchio utilizzato in modo intensivo in una parte sostanziale dell'Unione europea non sia noto al pubblico nazionale pertinente e che, pertanto, non venga soddisfatto il secondo requisito per la sussistenza dell'impedimento alla registrazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, non ricorrendo il rischio che il marchio nazionale rechi pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o tragga indebito vantaggio da essi; in tal caso, quali elementi debba dimostrare il titolare del marchio comunitario perché il requisito menzionato sia soddisfatto.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 17 marzo 2014 — Sveda UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos**

**(Causa C-126/14)**

(2014/C 175/29)

*Lingua processuale: il lituano*

**Giudice del rinvio**

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

**Parti**

*Ricorrente:* Sveda UAB

*Resistente:* Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

*Controinteressato:* Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, possa essere interpretato nel senso di accordare ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte nella produzione o nell'acquisizione di beni d'investimento, destinati a fini d'impresa, come quelli della presente causa, i quali sono direttamente destinati all'utilizzo gratuito da parte del pubblico (i), ma possono essere considerati un mezzo per attrarre visitatori in un luogo dove il soggetto passivo, nell'esercitare le sue attività economiche, progetta di fornire beni e/o servizi (ii).

<sup>(1)</sup> GU 2006 L 347, pag. 1.

**Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**

**(Causa C-132/14)**

(2014/C 175/30)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Parlamento europeo (rappresentanti: I. Liukkonen e L. Visaggio, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni del ricorrente**

— annullare il regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte <sup>(1)</sup>;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il Parlamento europeo chiede l'annullamento del regolamento (UE) n. 1385/2013 adottato dal Consiglio sulla base giuridica dell'articolo 349 TFUE.



Il Parlamento contesta tale scelta della base giuridica operata dal Consiglio, poiché l'articolo 349 TFUE non può costituire il fondamento giuridico di tutte le misure adottate ma solo di alcune di esse che consistono in deroghe all'applicazione del diritto dell'Unione a Mayotte. Orbene, il regolamento impugnato attua anche materie rientranti nella politica comune della pesca e della protezione della salute pubblica, senza che tali misure siano giustificate dalla situazione economica e sociale strutturale di Mayotte in particolare.

Secondo il Parlamento l'atto in questione avrebbe dovuto pertanto essere adottato, in relazione ai diversi temi che esso disciplina, sulla base degli articoli 43, paragrafo 2, 168, paragrafo 4, punto b), e 349 TFUE in combinato disposto tra loro e non unicamente sulla base di quest'ultimo articolo.

---

(<sup>1</sup>) GU L 354, pag. 86

---

**Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea**

**(Causa C-133/14)**

(2014/C 175/31)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls e D. Martin, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (<sup>1</sup>);
- mantenere gli effetti della direttiva 2013/64/UE fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva fondata sulle basi giuridiche appropriate;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione chiede l'annullamento della direttiva 2013/64/UE adottata dal Consiglio sulla base giuridica dell'articolo 349 TFUE.

La Commissione addebita al Consiglio di avere adottato tale direttiva mentre essa aveva proposto di fondare tale atto su basi giuridiche settoriali, vale a dire sugli articoli 43, paragrafo 2, 114, 153, paragrafo 2, 168 e 192, paragrafo 1, TFUE.

Essa ritiene che, conformemente alla finalità e allo scopo della direttiva impugnata, l'articolo 349 TFUE non possa essere validamente utilizzato come base giuridica. L'articolo 349 TFUE si applicherebbe unicamente nei casi di deroga al principio dell'applicazione del diritto primario alle regioni ultraperiferiche, come stabilito all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE. Orbene, la direttiva in questione, senza derogare ai trattati, non farebbe altro che adattare il diritto secondario per rispondere alla situazione creatasi a seguito del cambiamento di status di Mayotte. Tale interpretazione sarebbe avvalorata non solo dal tenore letterale dell'articolo 349 TFUE, ma anche dal sistema delle basi giuridiche del Trattato, nonché dalle origini storiche di tale articolo.

---

(<sup>1</sup>) GU L 355, pag. 8

**Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea****(Causa C-134/14)**

(2014/C 175/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls e D. Martin, agenti)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte <sup>(1)</sup>;
- mantenere gli effetti della direttiva 2013/62/UE fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva fondata sulla base giuridica appropriata;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione chiede l'annullamento della direttiva 2013/62/UE adottata dal Consiglio sulla base giuridica dell'articolo 349 TFUE.

La Commissione addebita al Consiglio di avere adottato tale direttiva mentre essa aveva proposto di fondare tale atto su una base giuridica settoriale, vale a dire sull'articolo 155, paragrafo 2, TFUE.

Essa ritiene che, conformemente alla finalità e allo scopo della direttiva impugnata, l'articolo 349 TFUE non possa essere validamente utilizzato come base giuridica. L'articolo 349 TFUE si applicherebbe unicamente nei casi di deroga al principio dell'applicazione del diritto primario alle regioni ultraperiferiche, come stabilito all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE. Orbene, la direttiva in questione, senza derogare ai trattati, non farebbe altro che adattare il diritto secondario per rispondere alla situazione creatasi a seguito del cambiamento di status di Mayotte. Tale interpretazione sarebbe avvalorata non solo dal tenore letterale dell'articolo 349 TFUE, ma anche dal sistema delle basi giuridiche del Trattato, nonché dalle origini storiche di tale articolo.

<sup>(1)</sup> GU L 353, pag. 7.

**Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea****(Causa C-135/14)**

(2014/C 175/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls e D. Bianchi, agenti)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni della ricorrente**

- annullare il regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte <sup>(1)</sup>

- mantenere gli effetti del regolamento (UE) n. 1385/2013 fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento fondato sulle basi giuridiche appropriate.
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

La Commissione chiede l'annullamento del regolamento (UE) n. 1385/2013 adottato dal Consiglio sulla base giuridica dell'articolo 349 TFUE.

La Commissione addebita al Consiglio di avere adottato tale regolamento mentre essa aveva proposto di fondare tale atto su basi giuridiche settoriali, vale a dire sugli articoli 43, paragrafo 2, e 168, paragrafo 4, punto b), TFUE.

Essa ritiene che, conformemente alla finalità e allo scopo del regolamento impugnato, l'articolo 349 TFUE non possa essere validamente utilizzato come base giuridica. L'articolo 349 TFUE si applicherebbe unicamente nei casi di deroga al principio dell'applicazione del diritto primario alle regioni ultraperiferiche, come stabilito all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE. Orbene, il regolamento in questione, senza derogare ai trattati, non farebbe altro che adattare il diritto secondario per rispondere alla situazione creatasi a seguito del cambiamento di status di Mayotte. Tale interpretazione sarebbe avvalorata non solo dal tenore letterale dell'articolo 349 TFUE, ma anche dal sistema delle basi giuridiche del Trattato, nonché dalle origini storiche di tale articolo.

<sup>(1)</sup> GU L 354, pag. 86

---

## **Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**

**(Causa C-136/14)**

(2014/C 175/34)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni del ricorrente**

- annullare la direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte <sup>(1)</sup>
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

Il Parlamento europeo chiede l'annullamento della direttiva 2013/64/UE adottata dal Consiglio sulla base giuridica dell'articolo 349 TFUE.

Secondo il Parlamento la scelta della base giuridica operata dal Consiglio è erronea, in quanto le misure oggetto della direttiva impugnata rientrano nelle attribuzioni dell'Unione a titolo di diverse politiche comuni. Tali misure avrebbero dovuto pertanto essere emanate sul fondamento di basi giuridiche settoriali relative alle materie dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della salute pubblica, vale a dire sugli articoli 43, paragrafo 2, 114, 153, paragrafo 2, 168 e 192, paragrafo 1, TFUE e non sulla base dell'articolo 349 TFUE.

Per il Parlamento, misure che non hanno l'obiettivo di rispondere a vincoli di carattere economico o sociale cui deve far fronte una regione ultraperiferica tramite una deroga alla piena applicazione del diritto dell'Unione nella regione interessata, non possono essere validamente fondate sulla base giuridica dell'articolo 349 TFUE. Pertanto, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione di tale articolo misure tendenti unicamente a rinviare nel tempo l'applicazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione a una regione ultraperiferica.

<sup>(1)</sup> GU L 353, pag. 8

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 marzo 2014 — Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi**

**(Causa C-146/14)**

(2014/C 175/35)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad Sofia-grad

**Parti**

*Ricorrente:* Direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

*Resistente:* Bashir Mohamed Ali Mahdi

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare <sup>(1)</sup>, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il diritto al sindacato da parte di un giudice e ad un'effettiva [tutela giurisdizionale], sia da intendersi nel senso che:
  - a) qualora l'Amministrazione di uno Stato membro sia tenuta, in base alla normativa nazionale, a sottoporre mensilmente a riesame il trattenimento, senza che sia esplicitamente prevista l'adozione di un provvedimento amministrativo, e a presentare d'ufficio al giudice una lista con i nominativi dei cittadini di paesi terzi trattenuti, a causa della presenza di ostacoli all'allontanamento, oltre i termini di durata massima previsti dalla legge per il primo trattenimento, l'Amministrazione medesima debba adottare uno specifico provvedimento di riesame della misura allo scadere del termine stabilito nella decisione individuale sul primo trattenimento, avendo riguardo alle disposizioni del diritto dell'Unione europea sui motivi di proroga della durata dello stesso ovvero debba rimettere in libertà la persona interessata;
  - b) qualora la normativa nazionale dello Stato membro conferisca al giudice il potere di disporre, allo scadere dei termini di durata massima del primo trattenimento ai fini dell'allontanamento previsti dal diritto nazionale, la proroga del trattenimento, la sostituzione della misura con altra meno coercitiva ovvero la liberazione del cittadino di paese terzo, il giudice, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, debba verificare la legittimità di un provvedimento di riesame del trattenimento che indichi le motivazioni in diritto e in fatto a base della necessità della proroga del trattenimento e la durata della stessa, decidendo nel merito in ordine al mantenimento del trattenimento, alla sostituzione dello stesso o al rilascio della persona interessata;
  - c) consenta al giudice di verificare, alla luce dei motivi previsti dal diritto dell'Unione ai fini della proroga della durata del trattenimento, la legittimità di un provvedimento di riesame del trattenimento che indichi esclusivamente i motivi per cui la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo non possa essere eseguita, decidendo la controversia nel merito con pronuncia sul mantenimento, la sostituzione del trattenimento con altra misura o il rilascio della persona interessata unicamente sulla base dei fatti e delle prove adottate dall'Amministrazione nonché delle eccezioni e dei fatti dedotti dal cittadino del paese terzo.

- 2) Se l'articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115/CE, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, sia da intendersi nel senso che il fatto che «la persona interessata ... non [sia] in possesso dei documenti d'identità», costituente di per sé un motivo di proroga del trattenimento ai sensi del diritto nazionale, sia legittimamente riconducibile, dal punto di vista del diritto dell'Unione, ad entrambe le ipotesi previste dall'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, allorquando, in base alla normativa nazionale dello Stato membro, sussista fondato motivo di ritenere, in ragione di tale circostanza, che la persona interessata tenterà di sottrarsi all'esecuzione della decisione di allontanamento, il che, a sua volta, configura il rischio di fuga ai sensi della normativa nazionale dello Stato medesimo.
- 3) Se l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) e il paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con i considerando 2 e 13 della medesima concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei cittadini di paesi terzi nonché l'applicazione del principio di proporzionalità, sia da intendersi, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel senso che consenta di ritenere la sussistenza di un fondato rischio di fuga, laddove la persona interessata non si trovi in possesso di documenti d'identità, abbia attraversato illegalmente la frontiera e dichiari di non voler far ritorno nel paese di origine, pur avendo in precedenza compilato una dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario nel proprio paese e declinato correttamente le proprie generalità, considerando che tali circostanze, ai sensi della direttiva, ricadono nella nozione di «rischio di fuga» del destinatario di una decisione di rimpatrio, nozione che nel diritto nazionale viene definita come situazione che ricorre allorché sussistano fatti che diano fondato motivo di ritenere che la persona interessata tenterà di sottrarsi all'esecuzione della decisione di rimpatrio.
- 4) Se l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) e i paragrafi 4 e 6, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con i considerando 2 e 13 della medesima concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei cittadini di paesi terzi nonché l'applicazione del principio di proporzionalità, sia da intendersi, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel senso che:
- a) il cittadino del paese terzo non mostri alcuna disponibilità a collaborare alla preparazione dell'esecuzione della decisione sul proprio rimpatrio laddove abbia dichiarato oralmente ad un dipendente dell'ambasciata del suo paese di non voler far ritorno nel paese d'origine, pur avendo precedentemente compilato una dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario e declinato correttamente le proprie generalità, e nel senso che sussista ritardo nell'invio di documenti da parte del paese terzo e ricorra una ragionevole prospettiva di esecuzione della decisione di rimpatrio, qualora, in simili circostanze, l'ambasciata di quel paese non provveda al rilascio del documento necessario alla persona interessata per il viaggio di ritorno nel paese d'origine, pur avendo essa confermato l'identità della persona in questione;
- b) in caso di liberazione per insussistenza di ragionevoli prospettive di esecuzione della decisione di allontanamento del cittadino di paese terzo che sia privo di documenti d'identità, abbia attraversato illegalmente la frontiera e dichiari di non voler far ritorno nel paese d'origine, possa ritenersi che lo Stato membro sia tenuto al rilascio di un documento provvisorio attestante lo status giuridico della persona de qua, allorquando l'ambasciata del paese d'origine di quella persona non provveda, in simili circostanze, a rilasciarle il documento necessario per il viaggio di ritorno, pur avendo essa confermato l'identità della persona medesima.

<sup>(1)</sup> GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 4 aprile 2014 — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-159/14)

(2014/C 175/36)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Varna

**Parti**

Ricorrente: «Koela-N» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che il potere di disporre di un bene materiale come proprietario comprenda anche il diritto di ordinare a un vettore di consegnare la merce a un soggetto terzo diverso dal destinatario indicato in fattura e se, in tal senso, il ricevimento della merce da parte del suddetto soggetto terzo costituisca già una prova di effettive cessioni di beni precedentemente intervenute.
- 2) Se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il mancato effettivo possesso della merce da parte del fornitore diretto — a prescindere dal fatto che l'acquirente abbia ricevuto la merce — significhi che le condizioni per la sussistenza di una cessione ai sensi della direttiva non sono soddisfatte.
- 3) Se il mancato sostegno alle autorità fiscali da parte dei fornitori a monte nella catena di fornitura e il mancato carico della merce integrino circostanze oggettive da cui può desumersi che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si collocava nel quadro di una frode fiscale.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varas Cíveis de Lisboa (5ª Vara Cível) (Portogallo) il  
4 aprile 2014 — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a./Repubblica portoghese**

(Causa C-160/14)

(2014/C 175/37)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Varas Cíveis de Lisboa

**Parti**

Ricorrenti: João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a.

Convenuta: Repubblica portoghese

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti<sup>(1)</sup>, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, debba essere interpretata nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprenda una situazione in cui un'impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, a sua volta impresa operante nel settore dell'aviazione, e in cui, nell'ambito della liquidazione, l'impresa controllante:
  - i)- assume la posizione della società liquidata nei contratti di locazione di aerei e nei contratti in vigore di voli charter stipulati con operatori turistici;
  - ii)- svolge l'attività precedentemente svolta dalla società liquidata;

- iii)- riassume alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per la società liquidata e li colloca in funzioni identiche;
- iv)- riceve piccole apparecchiature della società liquidata.
- 2) Se l'articolo 267 TFUE (già articolo 234) debba essere interpretato nel senso che il Supremo Tribunale de Justicia, tenuto conto dei fatti descritti nella questione sub 1) e della circostanza che i giudici nazionali di grado inferiore che avevano giudicato la causa abbiano adottato decisioni contraddittorie, sia tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale vertente sulla corretta interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CEE.
- 3) Se il diritto comunitario e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza Köbler <sup>(2)</sup> sulla responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, osti all'applicazione di una normativa nazionale che richiede come fondamento della pretesa di risarcimento esercitata contro lo Stato la previa revoca della decisione lesiva.

<sup>(1)</sup> GU L 82, pag. 16.

<sup>(2)</sup> C-224/01, EU:C:2003:513

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 aprile 2014 —  
Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado**

**(Causa C-165/14)**

(2014/C 175/38)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

**Parti**

*Ricorrente:* Alfredo Rendón Marín

*Convenuta:* Administración del Estado

**Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile l'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato alla luce delle sentenze del 19 ottobre 2004 (causa C 200/02) <sup>(1)</sup> e dell'8 marzo 2011 (causa C 34/09) <sup>(2)</sup>, una normativa nazionale che esclude la possibilità di concedere il permesso di soggiorno al genitore di un cittadino dell'Unione europea, minore e a suo carico, a causa di precedenti penali nel paese in cui detto genitore presenta richiesta, benché ciò comporti l'allontanamento forzoso del minore dal territorio dell'Unione per l'obbligo di seguire il genitore.

<sup>(1)</sup> EU:C:2004:639

<sup>(2)</sup> EU:C:2011:124

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 aprile 2014 —  
Grupo Itevelesa S.L. e a./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e a.**

**(Causa C-168/14)**

(2014/C 175/39)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Grupo Itevelesa S.L., Applus Iteuve Technology, Certio ITV S.L. e Asistencia Técnica Industrial SAE

Resistenti: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e Generalidad de Cataluña

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera [d]), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno <sup>(1)</sup>, escluda dall'ambito di applicazione di quest'ultima le attività di controllo tecnico di veicoli (CTV) quando sono realizzate, conformemente alle norme nazionali, da entità commerciali private sotto la vigilanza dell'amministrazione di uno Stato membro.
- 2) In caso di risposta negativa alla precedente questione (cioè qualora le attività di CTV rientrassero, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE), se si possa applicare la causa di esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), di tale direttiva per il fatto che le entità private prestatrici del servizio hanno la facoltà di decidere, come misura precauzionale, il blocco dei veicoli che presentino carenze di sicurezza tali che la loro circolazione comporterebbe un pericolo imminente.
- 3) Qualora la direttiva 2006/123/CE fosse applicabile alle attività di CTV, se la sua interpretazione congiunta a quella dell'articolo 2 della direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(2)</sup> (o dell'analoga disposizione della precedente direttiva 96/96/CE), consenta in ogni caso di assoggettare tali attività a previa autorizzazione amministrativa. Se le affermazioni contenute nel punto 26 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2009 (causa C-438/08) <sup>(3)</sup> siano rilevanti ai fini della risposta.
- 4) Se risulti compatibile con gli articoli 10 e 14 della direttiva 2006/123/CE, ed eventualmente, qualora tale direttiva non fosse applicabile, con l'articolo 43 del Trattato CE (diventato articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), una normativa nazionale che subordina il numero di autorizzazioni per lo stabilimento di centri di CTV al contenuto di un piano territoriale nel quale, come motivi di giustificazione della restrizione quantitativa, figurano gli obiettivi di garantire la copertura territoriale adeguata, di assicurare la qualità del servizio e di promuovere la concorrenza tra gli operatori, includendo a tal fine elementi di programmazione economica.

<sup>(1)</sup> GU L 376, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 141, pag. 12.

<sup>(3)</sup> EU:C:2009:651.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Spagna) il 7 aprile 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA**

(Causa C-169/14)

(2014/C 175/40)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Castellón

### Parti

Ricorrenti: Juan Carlos Sánchez Morcillo e María del Carmen Abril García

Convenuto: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se si pone in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE <sup>(1)</sup>, che impone agli Stati membri l'obbligo, nell'interesse dei consumatori, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori, una norma processuale che, come l'articolo 695, paragrafo 4, della Ley de Enjuiciamiento Civil spagnola, nel disciplinare il ricorso contro la decisione che statuisce sull'opposizione all'esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell'ordinanza che dispone l'improcedibilità o la disapplicazione di una clausola abusiva ed esclude il ricorso negli altri casi, ciò che ha l'immediata conseguenza che, mentre l'esecutante può appellare ove venga accolta l'opposizione dell'esecutato e sia disposta la cessazione del processo o la disapplicazione di una clausola abusiva [.] l'esecutato consumatore non può ricorrere nel caso di rigetto della sua opposizione.



- 2) Nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione europea relativa alla tutela dei consumatori contenuta nella direttiva 93/13/CEE, se sia compatibile con il principio del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e ad un equo processo e a parità di armi, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, una disposizione di diritto nazionale come l'articolo 695, paragrafo 4, della Ley de Enjuiciamiento Civil spagnola che, nel disciplinare il ricorso di appello contro la decisione che statuisce sull'opposizione all'esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell'ordinanza che dispone l'improcedibilità o la disapplicazione di [Or. 16] una clausola abusiva ed esclude il ricorso negli altri casi, ciò che ha l'immediata conseguenza che, mentre l'esecutante può appellare ove venga accolta l'opposizione dell'esecutato e sia disposta la cessazione del processo o la disapplicazione di una clausola abusiva [,] l'esecutato consumatore non può ricorrere nel caso di rigetto della sua opposizione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

<sup>(2)</sup> GU 2000, C 364, pag. 1.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Salamanca — Spagna) — Josune Esteban Garcia/Cachorros Plus CBF SCP**

(Causa C-451/12) <sup>(1)</sup>

(2014/C 175/41)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 399 del 22.12.2012.

---

**Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte del 7 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — SKP k.s./Ján Bríla**

(Causa C-460/12) <sup>(1)</sup>

(2014/C 175/42)

*Lingua processuale: lo slovacco*

Il presidente dell'Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 16.2.2013.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 31 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Orléans — Francia) — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/ Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant**

(Causa C-298/13) <sup>(1)</sup>

(2014/C 175/43)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 215 del 27.7.2013.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Braşov — Romania) — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Braşov**

**(Causa C-444/13) <sup>(1)</sup>**

(2014/C 175/44)

*Lingua processuale: il rumeno*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 9.11.2013.

## TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2014 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-340/09) <sup>(1)</sup>

**«Appalti pubblici di servizi — Bando di gara dell'Ufficio delle pubblicazioni — Assistenza nella prestazione di servizi di pubblicazione e di comunicazione in relazione al sito Internet CORDIS — Rigetto delle offerte di un partecipante alla gara e decisione di attribuire gli appalti ad altri partecipanti alla gara — Collocamento in graduatoria dell'offerta di un partecipante — Obbligo di motivazione — Articolo 148, paragrafi 1 e 3, delle modalità d'esecuzione — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»**

(2014/C 175/45)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e N. Bambara, successivamente S. Delaude, agente, assistito da C. Erkelens, avvocato)

**Oggetto**

Da una parte, domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, comunicata alla ricorrente con lettera del 9 giugno 2009, di non accogliere le sue offerte, presentate nell'ambito della gara d'appalto n. 10017, (CORDIS), rispettivamente per il lotto B, intitolato «Servizi di editoria e di pubblicazione» e per il lotto C, intitolato «Fornitura dei nuovi servizi d'informazione digitali», e di accoglimento della sua offerta, presentata nell'ambito della stessa gara d'appalto, in quanto terzo contraente nel meccanismo a cascata per il lotto E, intitolato «Sviluppo e manutenzione di servizi di base», nonché, dall'altra, richiesta di risarcimento danni.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest'ultima dovrà sopportare il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

<sup>(1)</sup> GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Pico Food/UAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Causa T-623/11) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario MILANÓWEK CREAM FUDGE — Marchi nazionali figurativi anteriori raffiguranti una mucca, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT e SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 175/46)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Pico Food GmbH (Tamm, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Vuijst e P. Geroulakos, agenti)

*Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:* Bogumił Sobieraj (Milanówek, Polonia) (rappresentante: avv. O. Bischof)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2011 (procedimento R 553/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pico Food GmbH e il sig. Bogumił Sobieraj

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pico Food GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 4.2.2012.

---

### Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Comsa/UAMI — COMSA (COMSA)

(Causa T-144/12) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COMSA — Denominazione sociale anteriore Comsa, SA — Impedimento relativo alla registrazione — Mancato utilizzo in ambito commerciale di un segno la cui portata non è solo locale — Somiglianza tra i servizi — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 175/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

*Ricorrente:* Comsa, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente M. Aznar Alonso, successivamente A. Gómez López, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Spagna)

### Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2), relativa ad un'opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA).

### Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2), relativa ad un'opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione d'opposizione per i servizi della classe 42 e autorizzato la registrazione del marchio richiesto per questi stessi servizi.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Comsa sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dall'UAMI. Quest'ultimo sopporterà un quarto delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 30.6.2012.

**Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Grecia/Commissione**(Causa T-150/12) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Prestiti senza interessi, corredati di una garanzia dello Stato, concessi dalle autorità elleniche ad associazioni di cooperative agricole del settore cerealicolo — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Obbligo di motivazione — Vantaggio — Aiuti destinati a porre rimedio ad una perturbazione grave dell'economia di uno Stato membro»)**

(2014/C 175/48)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, X. Basakou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Thomas e D. Triantafyllou, successivamente M. Triantafyllou e P. Němečková, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione 2012/320/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa agli aiuti concessi dalla Grecia ai produttori di cereali ed alle cooperative del settore (GU L 164, pag. 10).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 23.6.2012.

**Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — EI du Pont de Nemours/UAMI — Zueco Ruiz (ZYTeL)**(Causa T-288/12) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo ZYTeL — Marchio comunitario denominativo anteriore e marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi ZYTEL — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2014/C 175/49)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Enrique Zueco Ruiz (Saragozza, Spagna)

**Oggetto**

Ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 29 marzo 2012 (procedimento R 464/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra EI du Pont de Nemours and Company e il sig. Enrique Zueco Ruiz.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'EI du Pont de Nemours and Company è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 273 dell' 8.9.2012

---

**Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Elite Licensing/UAMI — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)**

(Causa T-386/12) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo elite BY MONDARIZ — Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori ELITE — Lingua del procedimento di ricorso — Termini — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Regola 48, paragrafo 2, regola 49, paragrafo 1, e regola 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Lesione della reputazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)**

(2014/C 175/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Elite Licensing Company SA (Friburgo, Svizzera) (rappresentante: J. Albrecht, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Spagna) (rappresentante: T. Andrade Boué, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 giugno 2012 (procedimento R 9/2011-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Elite Licensing Company SA e l'Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 giugno 2012 (procedimento R 9/2011-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Elite Licensing Company SA e l'Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL, è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Elite Licensing Company.
- 3) L'Aguas de Mondariz Fuente del Val supporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 355 del 17.11.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — CITEB e Belgo-Metal/Parlamento**

(Causa T-488/12) <sup>(1)</sup>

**(«Appalti pubblici di lavori — Procedura di gara — Lavori di rinnovo e di estensione del palazzo Eastman a Bruxelles — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara — Comunicazione del rapporto del comitato di valutazione — Obbligo di motivazione»)**

(2014/C 175/51)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrenti:* Cit Blaton SA (CITEB) (Schaerbeek, Belgio); e Belgo-Metal (Wetteren, Belgio) (rappresentante: R. Simar, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: F. Poilvache e L. Fedel, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 7 settembre 2012 che respinge l'offerta presentata dalle ricorrenti nel contesto di un bando di gara d'appalto del 19 maggio 2012, pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2012/S 92-1563620) e recante il riferimento NINLO.AO-2012-005-BRU-UIPB-02, che riguarda la realizzazione di lavori di rinnovo e di estensione del palazzo Eastman a Bruxelles (Belgio) e che attribuisce tale appalto ad un altro partecipante alla gara.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cit Blaton SA (CITEB) e la Belgo-Metal sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 9 del 12.1.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/UAMI — Tillotts Pharma (OCTASA)**

(Causa T-501/12) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA — Marchi nazionali denominativi anteriori PENTASA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»**

(2014/C 175/52)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, A. Renck e J. Fuhrmann, avvocati, successivamente I. Fowler, A. Renck e D. Slopek, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Tillotts Pharma AG (Ziefen, Svizzera) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1214/2011-4), relativa ad un'opposizione tra la Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S e la Tillotts Pharma AG.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 settembre 2012 (procedimento R 1214/2011-4) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S.
- 3) La Tillotts Pharma AG sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Farmaceutisk Laboratorium Ferring.

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013.

**Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — Ferring/UAMI — Tillotts Pharma (OCTASA)**(Causa T-502/12) <sup>(1)</sup>**(«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA — Marchi nazionali, Benelux e internazionali denominativi anteriori PENTASA e OCTOSTIM — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2014/C 175/53)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Ferring BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, A. Renck e J. Fuhrmann, avvocati, successivamente I. Fowler, A. Renck e D. Slopek, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Tillotts Pharma AG (Ziefen, Svizzera) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 settembre 2012 (pratica R 1216/2011-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Ferring BV e la Tillotts Pharma AG

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 settembre 2012 (pratica R 1216/2011-4) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring BV.
- 3) La Tillotts Pharma AG supporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring.

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013.

**Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2014 — Olive Line International/UAMI (OLIVE LINE)**(Causa T-209/13) <sup>(1)</sup>**(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo OLIVE LINE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2014/C 175/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

**Oggetto**

Ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 31 gennaio 2013 (procedimento R 1447/2012-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo OLIVE LINE come marchio comunitario.



**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) L'Olive Line International, SL è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 22.6.2013

---

**Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 — MHCS/UAMI — Ambra (DORATO)**

(Causa T-249/13) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo DORATO — Marchi comunitari e nazionali figurativi anteriori che rappresentano etichette per collo di bottiglia — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»]

(2014/C 175/55)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentanti: P. Boutron, N. Moya Fernández e L.-É. Balleydier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock, N. Bambara e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ambra S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Kaczan-Parchimowicz, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 febbraio 2013 (pratica R 1877/2011-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la MHCS e la Ambra S.A.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La MHCS è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Ambra S.A. ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

---

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — CNIEL/Commissione**

(Causa T-293/09) <sup>(1)</sup>

(«Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere»)

(2014/C 175/56)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Cabanes e V. Kostrzewski-Pugnat, successivamente A. Cabanes, A.-C. Jeux e L. Sersiron, e infine A. Cabanes, L. Sersiron e M. Spy, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, successivamente B. Stromsky e S. Thomas e infine B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2008) 7846 def., del 10 dicembre 2008, riguardante l'aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 244 del 10.10.2009.

---

**Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — CNIPT/Commissione**

(Causa T-302/09) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere»)**

(2014/C 175/57)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Ledoux e B. Néouze, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, successivamente B. Stromsky e S. Thomas e infine B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2008) 7846 def., del 10 dicembre 2008, riguardante l'aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 244 del 10.10.2009.

**Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Val'hor/Commissione****(Causa T-306/09) <sup>(1)</sup>**

**(«Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere»)**

(2014/C 175/58)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Val'hor (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Lédoux e B. Néouze, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, successivamente B. Stromsky e S. Thomas e infine B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2008) 7846 def., del 10 dicembre 2008, riguardante l'aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 244 del 10.10.2009.

**Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Onidol/Commissione****(Causa T-313/09) <sup>(1)</sup>**

**(«Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere»)**

(2014/C 175/59)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux (Onidol) (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente B. Le Bret e L. Olza Moreno, successivamente B. Le Bret e C. Renner, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, successivamente B. Stromsky e S. Thomas e infine B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2008) 7846 def., del 10 dicembre 2008, riguardante l'aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 244 del 10.10.2009.

---

**Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Intercéreales e Grossi/Commissione europea**

(Causa T-314/09) <sup>(1)</sup>

*(«Aiuti di Stato — Regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate — Finanziamento mediante contributi volontari resi obbligatori — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato comune — Revoca della decisione — Non luogo a provvedere»)*

(2014/C 175/60)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Intercéreales (Parigi, Francia); e Alain grossi (Nimes, Francia) (rappresentanti: inizialmente B. Le Bret e L. Olza Moreno, successivamente B. Le Bret e C. Renner, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, successivamente B. Stromsky e S. Thomas e infine B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2008) 7846 def., del 10 dicembre 2008, riguardante l'aiuto di Stato n. 561/2008, relativo al regime quadro di azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole riconosciute in Francia a favore dei membri delle filiere agricole rappresentate.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 244 del 10.10.2009.

---

**Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 — SACBO/Commissione e INEA**

(Causa T-270/13) <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso di annullamento — Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia — Mancanza di incidenza diretta — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità»)*

(2014/C 175/61)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italia) (rappresentanti: M. Muscardini e G. Greco, avvocati)

*Convenute:* Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux ed E. Montaguti, agenti) e Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) (rappresentanti: I. Ramallo, agente, e M. Merola, M.C. Santacrose e L. Armati, avvocati)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione del 18 marzo 2013 dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA) relativa a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell'intermodalità dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Non vi è luogo a statuire sulla richiesta di intervento della Repubblica di Polonia.*
- 3) *La Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA).*

---

(<sup>1</sup>) GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 4 febbraio 2014 — Serco Belgium e a./  
Commissione**

(Causa T-644/13 R R)

*(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di aggiudicazione — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni iuris»)*

(2014/C 175/62)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Richiedenti:* Serco Belgium SA (Bruxelles, Belgio); SA Bull NV (Bruxelles); e Unisys Belgium SA (Bruxelles) (rappresentanti: V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, L. Cappelletti e F. Moro, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta ad ottenere, in primo luogo, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione europea del 30 ottobre 2013 recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio costituito dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM, relativa alla gestione dei servizi TI per l'ambiente desktop TI integrato e consolidato della Commissione europea (GU 2012/S 69-112095), e aggiudicazione dell'appalto a un altro consorzio, in secondo luogo, l'ingiunzione alla Commissione di astenersi dal concludere il contratto quadro in questione e dal concludere contratti specifici ai sensi del suddetto contratto quadro e, in terzo luogo, la concessione di qualsiasi altro provvedimento provvisorio che sia ritenuto opportuno

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
  - 2) *Le spese sono riservate.*
-

**Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ANKO/Commissione****(Causa T-154/14)**

(2014/C 175/63)

*Lingua processuale: il greco***Parties**

*Ricorrente:* ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'importo totale di EUR 185 664,10 che la Commissione ha già versato alla ricorrente per il progetto OASIS nonché l'importo totale di EUR 465 062,84 che la Commissione ha già versato alla ricorrente per il progetto PERFORM corrispondono a spese ammissibili;
- dichiarare che l'importo di EUR 1 824,05 che la Commissione non ha versato per il progetto OASIS e l'importo di EUR 637 117,17 che la Commissione non ha versato a titolo di concorso finanziario per il progetto PERFORM corrispondono a spese ammissibili che la Commissione deve conseguentemente versare alla ANKO, e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione ai sensi dell'articolo 272 TFUE per i contratti, rispettivamente, n.215 754 e n. 215 952, intesi all'esecuzione dei progetti OASIS e PERFORM.

La ricorrente sostiene, in particolare, che, benché essa abbia adempiuto i propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione dei summenzionati contratti, del principio di buona fede, del divieto di abuso del diritto e del principio di proporzionalità, le ha chiesto, a titolo di spese non ammissibili, il rimborso degli importi versati alla ANKO, e si astiene dal versare il saldo del suo concorso finanziario. Per tale ragione la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione viene meno agli obblighi contrattuali ad essa incombenti nei confronti della ANKO nel negare, in quanto corrispondente a spese inammissibili, quasi tutto il concorso finanziario della Commissione per i progetti OASIS e PERFORM. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la ripetizione di tutti tali importi sia sproporzionata e abusiva.

---

**Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ANKO/Commissione****(Causa T-155/14)**

(2014/C 175/64)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

*Ricorrente:* ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'importo totale di EUR 325 823,16 che la Commissione reclama a titolo di spese non ammissibili e che è già stato versato alla ricorrente per il progetto PERSONA nonché l'importo totale di EUR 280 747,45 che la Commissione reclama a titolo di spese non ammissibili e che è già stato versato per il progetto TERREGOV corrispondono a spese ammissibili;

- dichiarare che l'importo di EUR 6 752,74 corrisponde a spese ammissibili sostenute dalla ANKO nel contesto del progetto PERSONA e che la Commissione deve conseguentemente versare alla ANKO;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

### **Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione ai sensi dell'articolo 272 TFUE per i contratti n. 045 459 e n. 507 749 intesi all'esecuzione, rispettivamente, dei progetti PERSONA e TERREGOV.

La ricorrente sostiene, in particolare, che, benché essa abbia adempiuto i propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione dei summenzionati contratti, del principio di buona fede, del divieto di abuso del diritto e del principio di proporzionalità reclama nei suoi confronti, a titolo di spese non ammissibili, il rimborso degli importi versati alla ANKO. Per tale ragione la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione viene meno agli obblighi contrattuali ad essa incombenti nei confronti della ANKO nel negare l'ammissibilità di quasi tutti gli importi versati dall'istituzione alla ANKO per i progetti PERSONA e TERREGOV e reclamando gli importi medesimi in quanto indebitamente versati. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la ripetizione di tutti tali importi sia sproporzionata e abusiva.

---

### **Ricorso proposto il 7 marzo 2014 — ANKO/Commissione e AER**

(Causa T-165/14)

(2014/C 175/65)

*Lingua processuale: il greco*

### **Parti**

*Ricorrente:* ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

*Convenute:* Commissione e Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la sospensione del pagamento, imposta e mantenuta in vigore da parte della REA, che agisce su delega della Commissione, per quanto riguarda l'importo di cui la Commissione continua a essere debitrice nei confronti della ricorrente a titolo di partecipazione al progetto «Emergency Support System» (ESS), costituisce un inadempimento agli obblighi contrattuali di quest'ultima;
- dichiarare che l'importo di EUR 125 253,82, che la Commissione continua a non versare a titolo di partecipazione al progetto ESS, corrisponde a spese ammissibili, che pertanto la Commissione deve versare alla ANKO;
- dichiarare che l'importo complessivo di EUR 216 172,68 che la Commissione ha già versato alla ricorrente a titolo di partecipazione al progetto ESS corrisponde a spese ammissibili, e
- condannare la REA e la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

### **Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della REA e della Commissione ai sensi dell'articolo 272 TFUE per il contratto n. 217 951 volto all'esecuzione del progetto ESS.

La ricorrente sostiene, segnatamente, che la REA, agendo su delega della Commissione, abbia sospeso il pagamento alla ANKO senza essere legittimata a farlo e in violazione del contratto del progetto ESS. La ricorrente sostiene anche che, cercando di applicare il metodo dell'«estrapolazione», la Commissione ha messo in discussione, in assenza di un fondamento giuridico e in violazione, al contempo, del contratto e della normativa applicabile, l'ammissibilità, in sostanza, di tutte le spese sostenute dalla ANKO per il progetto ESS.

**Ricorso proposto il 19 marzo 2014 — Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/UAMI — Reeh  
(PRIMA KLIMA)**

**(Causa T-195/14)**

(2014/C 175/66)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Parigi, Francia) (rappresentante: D. Régnier, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Gerhard Reeh (Radnice, Repubblica Ceca)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 7 gennaio 2014 nel procedimento R 2304/2012-1

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* Gerhard Reeh

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PRIMA KLIMA» per prodotti e servizi delle classi 11 e 42

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «PRIMAGAZ» e marchi denominativi nazionali «PRIMALOTISSEMENT», «PRIMACOMPTEUR», «PRIMAVILLAGE», «PRIMAFAMILLE», «PRIMAPAC», «PRIMAENERGY», «PRIMA CHAUFFAGE», «PRIMA CLIM», «PRIMAGRILL» e «PRIMAWATT», per prodotti della classe 11

*Decisione della divisione d'opposizione:* Rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera 1b, del regolamento n. 207/2009

---

**Ricorso proposto l'8 aprile 2014 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/  
Commissione**

**(Causa T-215/14)**

(2014/C 175/67)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia) e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp z o.o. (Gdynia) (rappresentante: T. Koncewicz, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione adottata dalla Commissione nel procedimento SA. 35388 l'11 febbraio 2014 con la quale è stato ingiunto alla Polonia di recuperare nei confronti dell'aeroporto Gdynia-Kosakowo aiuti di Stato indebitamente versati.



— Condannare la convenuta alle spese

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo:

— Arbitrarietà e manifesto errore nelle constatazioni fattuali sulle quali si è fondata l'adozione della decisione impugnata e di conseguenza violazione da parte della Commissione dei limiti del suo potere discrezionale e manifesti errori nella valutazione del materiale probatorio.

2. Secondo motivo:

— Mancata presa in considerazione da parte della Commissione degli elementi e delle circostanze rilevanti ai fini della valutazione giuridica dell'investimento nell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo.

3. Terzo motivo:

— Violazione da parte della Commissione dei limiti del suo libero apprezzamento, ai sensi della giurisprudenza che prevede l'obbligo per l'istituzione che si avvale della sua discrezionalità di spiegare perché determinate prove e determinati fatti sono stati presi in considerazione mentre altri sono stati esclusi.

4. Quarto motivo:

— Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell'Unione della certezza del diritto e di lealtà dell'istituzione nei confronti dei soggetti di diritto, per sua errata applicazione e interpretazione.

5. Quinto motivo:

— Violazione consistente in un'erronea qualificazione giuridica dei fatti e delle prove e conseguente violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, avendo ritenuto che non ricorressero nella fattispecie le condizioni per constatare che gli atti delle ricorrenti erano conformi al criterio dell'investitore privato e che non fosse stato dimostrato che il progetto d'investimento sarebbe stato realizzato da un investitore privato, con conseguente dichiarazione che l'investimento Gdynia Kosakowo costituisce un aiuto di Stato vietato.

---

### **Ricorso proposto il 2 aprile 2014 — Regione autonoma della Sardegna/Commissione**

**(Causa T-219/14)**

(2014/C 175/68)

*Lingua processuale: l'italiano*

### **Parti**

*Ricorrente:* Regione autonoma della Sardegna (rappresentanti: T. Ledda, S. Sau, G. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare, in tutto e in parte, la Decisione impugnata nella misura in cui:

— ha qualificato la compensazione di servizio pubblico con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 e l'apporto di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti di Saremar il 15 giugno 2012 come aiuti di Stato;

- ha ritenuto che tali misure fossero incompatibili con il mercato interno, disponendone il recupero;
- dichiarare, ex art. 277 TFUE, illegittimi e inapplicabili l'art. 4, lett. f) della Decisione 2012/21/UE e il punto 9 della Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011);
- condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione europea del 22 gennaio 2014, relativa alle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar. Questa decisione dichiara contrario al mercato interno l'aiuto che la ricorrente avrebbe concesso a Saremar per assicurare la prestazione di un servizio d'interesse generale nel trasporto di cabotaggio tra la Sardegna e il continente, operato nel 2011-2012, volto a massimizzare l'accessibilità economica per l'utenza.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. La convenuta avrebbe violato l'art.106, par.2, incorrendo in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, in quanto, oltre ad aver definito in modo non corretto gli OSP di Saremar, non si è limitata ad un apprezzamento del mero errore manifesto, ma ha esercitato un intervento sulla sostanza delle decisioni dello Stato membro, così interferendo con le loro scelte di politica economica e sociale;
2. La convenuta avrebbe violato l'art. 107, par. 1, TFUE e l'art. 106, par. 2, TFUE ritenendo che, nel caso di specie, non sussistano i requisiti previsti dalla giurisprudenza *Altmark*. Al riguardo, la Commissione è incorsa in un'erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, ritenendo *inter alia* che il mercato presentasse garanzie idonee e sufficienti a soddisfare le esigenze di servizio pubblico individuate dalla Regione;
3. La convenuta avrebbe altresì violato l'art. 106, par. 2, TFUE, nonché le Decisioni nn. 2005/824/CE e 2012/21/UE, ed è incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui (i) ha ritenuto che la Decisione 2005/824/CE non fosse applicabile *ratione temporis*; (ii) ha, in ogni caso, concluso che i principi stabiliti dalle richiamate decisioni non fossero, nella specie, soddisfatti;
4. La convenuta sarebbe incorsa in una violazione dell'art. 106, par. 2, TFUE, ed in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha qualificato la società Saremar come un'impresa in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
5. La convenuta avrebbe violato l'art. 106, par. 2, TFUE, incorrendo in un erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto, in quanto ha ritenuto che le condizioni di compatibilità della misura previste dalla Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) non fossero soddisfatte;
6. La convenuta avrebbe infine violato l'art. 107, par. 1, TFUE, ed è incorsa in un erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto, in merito alla natura della ricapitalizzazione della società Saremar operata dalla Regione Sardegna, ritenendo che la stessa comportasse un vantaggio per Saremar e fosse comunque non conforme al MEIP.

---

### Ricorso proposto il 2 aprile 2014 — Saremar/Commissione

(Causa T-220/14)

(2014/C 175/69)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto e in parte, la Decisione impugnata nella misura in cui:
  - ha qualificato la compensazione di servizio pubblico con legge regionale n. 15 del 7 agosto 2012 e l'apporto di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti di Saremar il 15 giugno 2012 come aiuti di Stato;
  - ha ritenuto che tali misure fossero incompatibili con il mercato interno, disponendone il recupero;
- dichiarare, ex art. 277 TFUE, illegittimi e inapplicabili l'art. 4, lett. f) della Decisione 2012/21/UE e il punto 9 della Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011);
- condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.

### Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-219/14, Regione autonoma della Sardegna/Commissione.

---

### Ricorso proposto il 10 aprile 2014 — Deluxe Laboratoires/UAMI (deluxe)

(Causa T-222/14)

(2014/C 175/70)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Deluxe Laboratoires, Inc. (Burbank, Stati Uniti) (rappresentante: S. Serrat Viñas, abogada)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 gennaio 2014 nel procedimento R 1250/2013-2;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «deluxe» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 39, 40, 41, 42 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 11 253 044

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:*

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio del legittimo affidamento, dei diritti quesiti e della legittimità degli atti comunitari

---

**Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Commissione**

**(Causa T-144/13) <sup>(1)</sup>**

(2014/C 175/71)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

---

**Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Commissione**

**(Causa T-145/13) <sup>(1)</sup>**

(2014/C 175/72)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

---

**Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Commissione**

**(Causa T-146/13) <sup>(1)</sup>**

(2014/C 175/73)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

---

**Ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2014 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Commissione**

**(Causa T-147/13) <sup>(1)</sup>**

(2014/C 175/74)

*Lingua processuale: francese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

---

**Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2014 — Lesaffre et Compagnie/UAMI — Louis Baking Company  
(BAKING CENTER BY TECHNOLOGIE)**

**(Causa T-575/13) <sup>(1)</sup>**

(2014/C 175/75)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 31 dell'1.2.2014.

---

# TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

## Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-14/14)

(2014/C 175/76)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: A. Carrozzini, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento del recupero di varie somme prelevate sull'indennità d'invalidità del ricorrente per i mesi da aprile fino a settembre 2013.

### Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni, contenute nei bollettini di pensione relativi ai mesi da aprile a settembre 2013, di decurtare l'indennità d'invalidità a cui il ricorrente aveva diritto per i predetti mesi di 504,67 euro per il mese d'aprile, di 504,72 euro per il mese di maggio e di 508,38 euro per i mesi da giugno fino a settembre;
- *quatenus oportet*, annullare le decisioni, comunque formatesi, di rigetto dei reclami datati 16 luglio 2013 e 7 ottobre 2013, formati avverso le predette decisioni;
- annullare ogni decisione contenuta nella nota datata 24 ottobre 2013, recante in alto a destra della sua prima pagina la locuzione «Ref. Ares(2013)3327388 — 24/10/2013»;
- annullare ogni decisione contenuta nella nota datata 17 maggio 2013;
- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente le seguenti somme: (1) 504,67 euro, ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1° maggio 2013 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (2) 504,72 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1° giugno 2013 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (3) 508,38 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1° luglio 2013 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (4) 508,38 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1° agosto 2013 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (5) 508,38 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1° settembre 2013 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo; (6) 508,38 euro ed in più gli interessi sulla detta somma, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 1° ottobre 2013 e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;
- condannare la convenuta alle spese.

---

## Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-16/14)

(2014/C 175/77)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari

**Conclusioni del ricorrente**

- Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo;
- annullare la decisione del 24 maggio 2013 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

---

**Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — ZZ/CESE****(Causa F-20/14)**

(2014/C 175/78)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: N. Nikolajsen, avocat)

*Convenuto:* Comitato economico e sociale europeo

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del CESE che respinge la domanda del ricorrente di beneficiare di un pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII, dello Statuto

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del CESE recante diniego dell'ammissione del ricorrente, per l'anno 2013, al beneficio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII, dello Statuto nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2013;
- condannare il CESE alle spese.

---

**Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — ZZ/UAMI****(Causa F-24/14)**

(2014/C 175/79)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, lawyer)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2012 e la domanda di risarcimento danni.

**Conclusioni dl ricorrente**

- Annullare il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2012, come redatto e sottoscritto dal valutatore;
- condannare l'UAMI a versare al ricorrente un risarcimento del danno adeguato di importo stabilito dal Tribunale della funzione pubblica, comunque non inferiore a EUR 500, per il danno morale e materiale causato dal rapporto informativo contestato;
- condannare l'UAMI alle spese.

---

**Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — ZZ/Parlamento****(Causa F-26/14)**

(2014/C 175/80)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avocats)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione con la quale si respinge la domanda di assistenza presentata dal ricorrente per molestie psicologiche.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione implicita con la quale si respinge la domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 13 febbraio 2013;
- annullare la decisione del 18 dicembre 2013 con la quale si respinge il reclamo del ricorrente del 26 agosto 2013;
- disporre il versamento al ricorrente di EUR 7 500 a titolo di risarcimento del danno materiale e EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare il Parlamento alle spese.

---

**Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — ZZ/Commissione****(Causa F-30/14)**

(2014/C 175/81)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: V. Wellens, avocat)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione



**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione con la quale si infligge al ricorrente la retrocessione per aver omesso di dichiarare alla Commissione che riceveva, oltre agli assegni per figli a carico a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, anche un assegno di uguale natura.
  - condannare la Commissione alle spese.
-





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**